

Click to verify



Quotazioni auto d'epoca pdf

100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)19K vistasIl documento contiene le quotazioni di molti veicoli d'epoca e classici, tra cui auto, moto e motocicli italiani e stranieri risalenti agli anni '50-'70. Vengono forniti i dettagli sui model...
Título y descripción mejorados con IAGuardarGuardar Valutazioni auto epoca para más tarde100%100% encontró este documento útil, undefined
Ai veicoli iscritti nel Registro Storico Italiano® vengono rilasciati, a seguito di apposita richiesta effettuata con procedura meglio specificata nella sezione Segreteria Telematica Nazionale del presente sito internet, i seguenti attestati di iscrizione denominati: C.I.V.S. - Certificato di Identità Veicolo Storico R.S.I. attestato di iscrizione con validità annuale recante i dati identificativi del proprietario/intestatario; i dati identificativi e tecnici del veicolo; la sua classificazione generale per tipologia, categoria, numero e data di avvenuta registrazione nel R.S.I.; la classe di merito attribuita al veicolo in oggetto n base alle sue attuali condizioni generali; data di eventuale ultima riclassificazione effettuata. Contrassegno di Iscrizione R.S.I., annesso di norma al relativo C.I.V.S., é un ulteriore attestato di iscrizione con validità annuale costituito da un tagliando colorato da esporre sul veicolo iscritto R.S.I., recante i dati identificativi salienti del mezzo e attestante le sue attuali condizioni generali. Il colore attribuito al Contrassegno di Iscrizione indica difatti la contingente classe di merito assegnata al veicolo, così come riscontrabile dalla documentazione fotografica in atto presente negli archivi informatici del R.S.I., ovvero: Contrassegno di colore oro = 1^ Classe di merito (veicolo in ottimo stato); Contrassegno di colore argento = 2^ Classe di merito (veicolo in buono stato); Contrassegno di colore arancione = 3^ Classe di merito (veicolo in discreto stato). N.B.: Il Contrassegno di Iscrizione R.S.I. non viene rilasciato d'ufficio: ai veicoli classificati in 4^ Classe di merito (cioè veicoli in condizioni generali mediocri o in pessimo stato ai sensi dell'art.7/c del R.T.N.); ai veicoli declassati d'ufficio in 4^ Classe di merito ai sensi dell'art.9/b del vigente Regolamento Tecnico Nazionale R.S.I. (cioè veicoli registrati da molti anni e per i quali è necessario produrre nuova documentazione fotografica aggiornata e conforme all'Allegato n.3 del predetto R.T.N.). La riclassificazione di merito, migliorativa o peggiorativa, di un veicolo iscritto R.S.I. viene effettuata di norma d'ufficio dalla Segreteria Tecnica Nazionale R.S.I. con cadenza quinquennale. La riclassificazione migliorativa di un veicolo può essere eventualmente richiesta anche da parte del proprietario di un veicolo iscritto R.S.I. che nel frattempo sia stato oggetto di interventi migliorativi e/o di restauro, come meglio specificato nella sezione Segreteria Telematica Nazionale del presente sito. Targa Identificativa R.S.I. in ottone dorato, da esporre sul veicolo registrato e recante i dati salienti del mezzo: marca, modello, anno di costruzione/immatricolazione e numero di registrazione. La Targa identificativa R.S.I. é disponibile nella nuova versione 2021, sia per autoveicolo che per motoveicolo (più piccola), e viene rilasciata su richiesta del proprietario a mezzo dell'apposito modulo Mod.F4 esclusivamente ai veicoli registrati R.S.I. a cui sia già stata attribuita e/o riconfermata per l'anno riferimento la 1^ Classe di merito (Contrassegno di Iscrizione colore oro). Validità del C.I.V.S e del Contrassegno di Iscrizione R.S.I. Il Certificato di Identità Veicolo Storico ed il Contrassegno di Iscrizione hanno validità di 1 anno solare (con scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento). Rinnovo annuale del C.I.V.S. e del Contrassegno di Iscrizione R.S.I. I Certificati di Identità Veicoli Storici vengono di norma rinnovati per l'anno successivo ed inviati automaticamente, salvo quanto previsto dagli artt.6 e 9/b del Regolamento Tecnico Nazionale R.S.I., a seguito di semplice rimessa dei relativi diritti di segreteria. N.B.: In caso di mancato rinnovo per uno o più anni, per il rilascio di un nuovo C.I.V.S. deve essere effettuata nuova richiesta di emissione a mezzo dell'apposito modulo Mod. F1 corredato da tutta la documentazione ivi richiesta. Il rinnovo annuale dei Contrassegni di Iscrizione é invece subordinato al miglioramento o perlomeno al mantenimento delle condizioni del veicolo riscontrate all'atto della sua iscrizione nel Registro Storico Italiano® . La Segreteria Tecnica Nazionale R.S.I., direttamente o tramite le sue segreterie tecniche regionali, può pertanto effettuare periodiche verifiche sui veicoli iscritti al fine di constatarne le congruenti condizioni, richiedendo al proprietario nuova documentazione amministrativa e/o fotografica aggiornata del veicolo (esame d'ufficio), al fine di riconfermarne la classe di merito già attribuita ovvero di effettuarne l'eventuale riclassificazione migliorativa o peggiorativa. N.B.: Gli attestati di iscrizione rilasciati dal Registro Storico Italiano non sono in atto idonei per il riconoscimento di agevolazioni fiscali statali e/o regionali (ad. es., bollo auto e/o I.P.T.) o comunali (accesso a Z.T.L.). Per eventuali riconoscimenti di agevolazioni assicurative, essendo queste praticate da imprese commerciali private, é necessario consultare a priori le suddette. BOLLETTINO C.C.P. DIRITTI SEGRETERIA EMISSIONE CIVS 2025 SINGOLOBOLLETTINO C.C.P. DIRITTI SEGRETERIA EMISSIONE CIVS 2025 MULTIPLIBOLLETTINO C.C.P. DIRITTI SEGRETERIA EMISSIONE DUPLICATO CIVS 2025MOD. F1: RICHIESTA DI ISCRIZIONE RSI VEICOLO STORICOMOD. F2: RICHIESTA DI DUPLICATO CIVS 2025 RSI MOD. F3: RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE VEICOLO STORICOMOD. F4: RICHIESTA DI TARGA IDENTIFICATIVA IN OTTONEMOD. F5: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER RICLASSIFICAZIONE DI VEICOLO STORICOBOLLETTINO C.C.P. DIRITTI SEGRETERIA EMISSIONE TARGA OTTONE RSI IDENTIFICATIVA PER AUTOBOLLETTINO C.C.P. DIRITTI SEGRETERIA EMISSIONE TARGA OTTONE RSI IDENTIFICATIVA PER MOTOBOLLETTINO C.C.P. DIRITTI SEGRETERIA RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE VEICOLO STORICO DEFINIZIONE DI VEICOLO STORICO
Ai fini della presente trattazione si definisce Veicolo Storico un veicolo da strada a propulsione meccanica di cessata produzione che: sia stato costruito da almeno 30 anni; sia conservato e mantenuto in una condizione generale storicamente corretta; venga utilizzato con finalità e modalità prettamente amatoriali; non venga utilizzato come esclusivo mezzo di trasporto quotidiano. Un veicolo che possieda siffatte caratteristiche può, a ragion veduta, essere considerato parte integrante del nostro patrimonio storico, tecnologico, culturale e di costume. ATTUALE QUADRO NORMATIVO NAZIONALE Occorre evidenziare che nel quadro normativo attualmente vigente in Italia non esiste ancora una definizione specifica di "Veicolo Storico". Difatti l'art. 60 del Decreto legislativo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), al comma 1, ascrive alla categoria dei "Veicoli con caratteristiche atipiche", di cui all'antecedente art.59, "i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico". Il successivo comma 2 specifica che "rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati". Il successivo comma 4 specifica che "rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI". La definizione di cui al predetto comma 4 viene ripresa anche all'art.1 - comma 1 - lettera a - del D.M. 17/12/2009 del Ministero dei Trasporti che regolaenta, tra l'altro, la reimmatricolazione di veicoli privi di targa e documenti ed il rilascio del cosiddetto C.R.S. - certificato di rilevanza storica e collezionistica. Esiste, pertanto, una sostanziale differenza, sotto il profilo prettamente giuridico e di conseguente definizione, tra i veicoli rientranti e quelli non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 60 del Decreto legislativo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.M. 17/12/2009 del Ministero dei Trasporti. Si evidenzia a tal proposito che non esiste per i Veicoli Storici, così come specificati nella presente trattazione, alcun obbligo di iscrizione nei registri di cui all'art.60 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.282. I suddetti veicoli possono difatti circolare normalmente su pubblica via solo previo adempimento degli obblighi di legge riguardanti la RCA obbligatoria e la revisione periodica obbligatoria. Per la circolazione in Z.T.L. locali possono essere invece previste specifiche prescrizioni restrittive a discrezione dei comuni. Pertanto e per esclusione, ai fini della presente trattazione sono quindi da intendere quali Veicoli Storici, tutti quei mezzi a propulsione meccanica costruiti da almeno 30 anni, rientranti nelle categorie comuni di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli di cui agli artt. 52, 53 e 54 del Decreto legislativo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) ma non rientranti nella categoria dei cosiddetti "Veicoli con caratteristiche atipiche" individuati agli artt.59 e 60 del Codice della Strada e giuridicamente definiti come "Veicoli d'epoca" (comma 2 art.60) e come "Veicoli di interesse storico e collezionistico" (comma 4 art.60). TASSA AUTOMOBILISTICA (Bollo Auto) VEICOLI ULTRATRENTENNALI Tutti i veicoli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica in virtù della Legge 21/11/2000 n.342 art.63 comma 1. N.B.: L'esenzione in oggetto è automatica e non è subordinata ad autorizzazioni da parte di enti od iscrizioni presso alcun registro. TASSA DI CIRCOLAZIONE FORFETTARIA VEICOLI ULTRATRENTENNALI Qualora un veicolo ultratrentennale venga posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 (lire 50.000) per gli autoveicoli e di € 10,33 (lire 20.000) per i motoveicoli, in virtù della Legge 21/11/2000 n.342 art.63 comma 4. La suddetta tassa di circolazione forfettaria è dovuta per l'intera annualità solare e non è assoggettabile a sanzioni in caso di ritardo pagamento; non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece circola il conducente deve portare con sé la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di circolazione perché può essere effettuato il controllo su strada da parte dei competenti organi di polizia. TASSA AUTOMOBILISTICA (Bollo Auto) VEICOLI DAI VENTI AI VENTINOVE ANNI La Legge di Bilancio 2019, art.1 comma 1048, ha stabilito che: "All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. 1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ». A tal proposito si evidenzia quanto di seguito: 1. Il Registro Storico Italiano in atto non risulta nel novero dei registri di cui all'art.60 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 e s.m.i.. Nuovo Codice della Strada - e, pertanto, non é in atto abilitato al rilascio dell'attestato di iscrizione denominato "Certificato di rilevanza storica e collezionistica" (C.R.S.) propedeutico alla richiesta dell'agevolazione fiscale in oggetto ed introdotto con l'art.1 comma 1/c e con art.4 del D.M. 17/12/2009 del Ministero dei Trasporti (cosiddetto Decreto Matteoli). 2. L'iscrizione di un veicolo in uno dei registri di cui all'art.60 comma 4 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 e s.m.i.. Nuovo Codice della Strada - (ovvero ASI, Registro Fiat, Storico Lancia, Storico Alfa Romeo ed FMI), in atto per legge comporta automaticamente la cessazione dalla circolazione stradale del suddetto mezzo ai sensi dell'art.215 comma 7 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16/12/1992 n.495. ADDIZIONALE ERARIALE SULLE TASSE AUTOMOBILISTICHE (SUPERBOLLO) I possessori di autovetture e/o autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia, devono versare un'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. I parametri del tributo, originariamente introdotto dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 sono stati modificati dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011. Sintetizzando, l'addizionale è pari: a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw per il 2011 a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw a partire dal 2012 L'addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento, e non é più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Tali periodi sono calcolati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. L'addizionale non é dovuta nei casi in cui il veicolo sia esentato dalla tassa automobilistica. Tutti i veicoli ultratrentennali sono quindi esenti anche dal suddetto superbollo, sia perché sono decorsi 20 anni dalla data della loro costruzione, sia perché già esentati automaticamente dalla tassa automobilistica ai sensi della Legge 21/11/2000 n.342 art.63 - comma 1. I.P.T. - Imposta Provinciale di Trascrizione In caso di trascrizione di passaggio di proprietà di veicoli ultratrentennali presso il P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico - l'I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) é dovuta nella misura forfettaria di € 51,65 (lire 100.000) per gli autoveicoli e di € 25,82 (lire 50.000) per i motoveicoli, in virtù della legge 342/2000 art.63 - comma 4. La suddetta agevolazione fiscale non é subordinata ad autorizzazioni da parte di enti od iscrizione presso alcun registro. N.B.: l'agevolazione non é automatica e deve essere espressamente richiesta nella apposita nota di presentazione del P.R.A. Si consiglia pertanto di prestare massima attenzione. REVISIONE PERIODICA Tutti i Veicoli Storici per circolare su pubblica via devono essere stati sottoposti obbligatoriamente a revisione periodica ai sensi del "Nuovo codice della strada" Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. art.80 comma 3. Per i motoveicoli ed autoveicoli la suddetta revisione va effettuata con cadenza biennale. N.B.: I Veicoli Storici oggetto della presente trattazione e comprendenti tutti quei mezzi meccanici ultratrentennali rientranti nelle categorie ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli di cui agli artt. 52, 53 e 54 del Decreto legislativo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) ma non rientranti nella categoria dei "Veicoli con caratteristiche atipiche" di cui agli artt.59 e 60 del Codice della Strada, non sono assoggettati alle procedure di revisione periodica previste dall'art.9 (e relativi allegati tecnici) del Decreto 17/12/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti poiché queste sono riferibili esclusivamente ai cosiddetti "veicoli di interesse storico e collezionistico" di cui all'art.1 comma 1 lettera a del suddetto Decreto. CINTURE DI SICUREZZA La circolare n. B53/2000/MOT Prot. n. 0604/UT27/CG(C) del 22/06/2000 emanata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero dei Trasporti e della Navigazione dispone che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. Ne consegue che tutti i Veicoli Storici non predisposti dalla casa costruttrice di relativi punti di attacco sono esentati dall'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza. DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE (DU) E VEICOLI ULTRATRENTENNALI Il Decreto 29 Maggio 2017 n. 98 ha introdotto il cosiddetto "Documento Unico di Circolazione e di Proprietà" (DU) che ha sostituito a decorrere dal mese di Giugno 2020 i due documenti omologhi già precedentemente rilasciati (Carta o libretto di circolazione e foglio complementare o certificato di proprietà), in caso di trasferimenti di proprietà, reimmatricolazione ed eventuali aggiornamenti del documento di circolazione che prevedano il rilascio del predetto DU .La Circolare prot.14794 del 27/05/2020, emanata dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile, ha chiarito che per i veicoli iscritti nei registri storici di cui all'art.60 del Nuovo Codice della Strada ed annotati come tali nell'ANV - Archivio Nazionale Veicoli, ed indistintamente per tutti i veicoli ultratrentennali, é prevista la restituzione al proprietario dei documenti originali, al fine di salvaguardarne l'oggettivo valore storico, senza che vi sia stato apportato alcun segno, taglio o timbro di annullamento. RILASCIO TARGHE STORICHE Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 26 settembre 2023, recante previsioni di "Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico", ha dato la possibilità di richiedere l'emissione delle targhe originarie (aventi tipologia costruttiva, grafica e numerazione uguali) così come emesse all'atto di 1^ immatricolazione del veicolo storico. N.B.: il suddetto decreto é da applicare agli autoveicoli e ai motoveicoli, così come definiti dagli articoli 53 e 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 recante il "Nuovo Codice della Strada" nonché alle macchine agricole di cui all'art. 57 C.d.S., risultanti essere iscritti in uno dei registri previsti dall'articolo 60, comma 4 del Nuovo Codice della Strada, già immatricolati in Italia e muniti dell'attestato di iscrizione denominato "Certificato di rilevanza storica e collezionistica" (C.R.S.) introdotto con l'art.1 comma 1/c e con art.4 del D.M. 17/12/2009 del Ministero dei Trasporti (cosiddetto Decreto Matteoli). La Direzione Generale del M.I.T. ha successivamente emanato, ai sensi dell'articolo 9 - comma 3 del suddetto decreto MIT del 4 agosto 2023, il proprio Decreto Dirigenziale - protocollo 0000468 del 21/11/2023 - dove vengono individuate le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni contenute nel suddetto decreto MIT del 4 agosto 2023. NUOVO CODICE DELLA STRADA Ricevi a soli 5,99€ la Quotazione Ruote Classiche Le Quotazioni Quattroruote sono il risultato delle più aggiornate tecniche di analisi statistica e di accurate rilevazioni di mercato. La Quotazione Ruote Classiche consente di ottenere un certificato che contiene la valutazione di un veicolo con significato storico o collezionistico, fornendo una stima approssimativa del suo valore di mercato tramite l'utilizzo di statistiche e rilevazioni di mercato per garantire un valore aggiornato. Puoi ottenere un certificato che ti aiuta a valutare il valore del veicolo in base a criteri specifici e dettagliati, considerando il suo stato di conservazione, integrità, originalità, presenza di danni alla carrozzeria o condizioni di relitto. Tutte le informazioni sulle Quotazioni Auto Quattroruote. Il Registro Storico Italiano® ha istituito e gestisce l'omonimo registro nazionale di veicoli storici, dove possono essere iscritti gratuitamente tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, risultanti di proprietà di cittadini e/o residenti italiani, rientranti nelle seguenti tipologie: Veicoli Storici, ovvero tutti i veicoli che risultino essere stati costruiti e/o immatricolati da almeno 30 anni. Veicoli di futuro interesse storico, ovvero i veicoli che risultino essere stati costruiti e/o immatricolati da almeno 20 anni purché rientranti alle condizioni e nelle tipologie specificatamente individuate agli artt.1/b – 2/a del vigente Regolamento Tecnico Nazionale R.S.I., ovvero: spider, cabriolet e trasformabili; coupé; berline con motore a benzina sovralimentato (turbo); berline con trazione integrale (derivate dai rispettivi modelli di serie); autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di documentata rarità; veicoli con allestimenti speciali ufficiali o di limited edition documentata; autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori in condizioni pari al nuovo o che possano essere classificati almeno di 2^ classe di merito ai sensi dell'art.7/c del vigente Regolamento Tecnico Nazionale R.S.I.. N.B.: L'iscrizione nel R.S.I. dei suddetti veicoli é gratuita e non é subordinata o abbinata ad alcun obbligo di associazione personale del proprietario/intestatario.